



Verbale di riunione straordinaria del Consiglio Direttivo

del giorno 30 gennaio 2025

Il giorno trenta del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque alle ore 17:00 presso gli uffici del Dott. Arena Vincenzo – via Antonio de Gregorio, 15 – Scala A primo piano, si è riunita l'assemblea straordinaria del Consiglio direttivo dell'Ass. Naz.le Cultura e Rievocazione "Croce Normanna di Ruggero II" – Palermo per il seguente ordine del giorno:

MODIFICHE ALLO STATUTO

Sono presenti i membri del Consiglio direttivo, composto dai signori:

- | | | |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 | Leggio Diego | Presidente |
| 2 | Esposito Maria Pia | Vice Presidente |
| 3 | Arena Vincenzo | Segretario |
| 4 | Strano Roberta | Tesoriere |



Il Presidente Leggio Diego, essendo presenti i quattro membri del Consiglio Direttivo (come sopra citati), dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria: del Consiglio Direttivo, ed apre la discussione sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto.



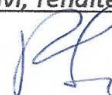
Si dà inizio alla discussione all'unico punto dell'ordine del giorno:

Prende la parola il Presidente di Assemblea Leggio Diego il quale dà lettura dello Statuto per la sua revisione e modifica.

L'Assemblea dei Soci decide di apportare allo Statuto le seguenti modifiche:

al secondo rigo – dove è riportato: Art. 1 L'ass. Naz. Cultura e Rievocaz. "Croce Normanna di Ruggero II" (PA) aggiungere: Organizzazione di Volontariato (ODV);

al 69esimo rigo - in coda all'art. 19 dove è riportato: ... come conti d'ordine. aggiungere: E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; e all'art. 8 comma 1 CTS: "Il Patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

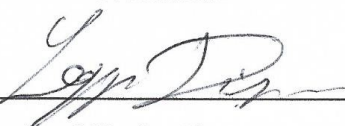


proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale";

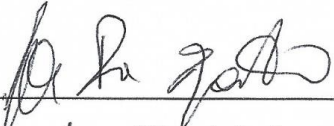
Al 96esimo rigo – dopo la dicitura: Art. 33 in caso di scioglimento dell'Ass. – sostituire l'intero articolo con: L'Art. 9 CTS stabilisce l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Così deciso all'unanimità e non avendo altro da aggiungere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19:10.

Il Presidente



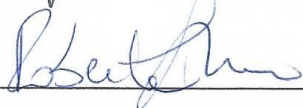
Il Vice Presidente



Il Segretario



Il Tesoriere



CNR2

Ass. Naz.le Cultura e Rievocazione

Croce Normanna di Ruggero II - sez. gen. Palermo

Il gen. Presidente arch. Leggio Diego



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
REGISTRATO IL 03-02-2025 AL N. 138 SERIE 3
PACATE / esente
LA DELEGATA
p. il. Rosanna Carlini
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Donatella Lodato





Y. D.

Statuto

TITOLO I

ORIGINI, SCOPI E CORTEI DELL' ASSOCIAZIONE.
CARATTERI E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 1 - L' Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione "Croce Normanna di Ruggero II" - Palermo, Organizzazione di Volontariato (ODV), è fondata nell'anno 2022 in Palermo per decisione dell'Assemblea Straordinaria del Consiglio dei Soci fondatori con Atto Costitutivo del 27/01/2022 Sede Legale via Pico della Mirandola n. 20 - 90145 - Palermo.

Logo dell'associazione:



CNR2 - Palermo

Il logo è rappresentato da uno scudo azzurro con fascia obliqua a scacchi biancorossi (da sinistra in alto ed a destra in basso), sormontato da una croce greca a fasce e rombi in rilievo, con fascia orizzontale secante quella in verticale, inscritta in un cerchio. Esso è meglio indicato come lo scudo della famiglia normanna degli Altavilla e dalla croce normanna di Ruggero II.

Art. 2 - Croce Normanna di Ruggero II (abbreviazione: CNR2) è un'associazione Culturale e Rievocativa apolitica, apartitica e senza fini di lucro - alla quale possono appartenere tutti coloro che ne condividono gli ideali e ne rispettano la storia e le tradizioni.

Nella CNR2 tutti i Soci hanno identico status e dignità.

L'attività dell'Associazione si svolge nei seguenti campi d'azione:

- *diffusione dei sentimenti d'amore e fedeltà alle tradizioni, sintesi dei valori che hanno costituito la storia del Regno di Sicilia;

- *culto del Mito di Ruggero II, dei Cavalieri, delle dame, e di tutti i personaggi d'epoca medievale del Regno di Sicilia;

- *esaltazione dello spirito ecumenista (tra le varie etnie) e delle tradizioni del Regno di Ruggero II e del Cavaliere

Normanno, antico difensore dei più deboli, coraggioso, generoso, rispettoso della sensibilità altrui;

- *assistenza morale e materiale dei soci e delle loro famiglie anche attraverso un continuo, fraterno contatto.

Di conseguenza l'Associazione:

- *organizza manifestazioni culturali su temi storico-rievocativi;

- *promuove attività inerenti la storia della Sicilia medievale;

- *tutela le tradizioni storiche nel quadro di una visione moderna ed aggiornata nella realtà odierna:

riunioni, seminari, conferenze, visite;

- *organizza attività sportive, musicali, danza e ludico-ricreative - prevalentemente in collaborazione con enti civili (pubblici e privati) - finalizzate anche ad incentivare e promuovere tra i soci la pratica delle attività come il tiro con l'arco, scherma, pratica equestre, etc.;

*costituisce punto di contatto tra l'ambiente turistico, curando la reciproca informazione e facilitandone i rapporti.

Art. 3 - La festa dell'Associazione è fissata al 23 aprile, ricorrenza di San Giorgio, Patrono dei Cavalieri d'Italia. Nel mese di dicembre si celebra la Rievocazione del Regno di Ruggero II che ricorda e riguarda l'incoronazione del medesimo, avvenuta presso la Cattedrale di Palermo il 25 dicembre del 1130.

Art. 4 - Al fine di perseguire gli scopi sociali la CNR2 può adottare le varie strutture organizzative dei propri Partners: pubblici e privati, eventuali, mediante degli appositi protocolli d'intesa stabiliti tra le parti. Tutte le cariche sociali sono riservate ai Soci e sono elettive. I requisiti richiesti per concorrere all'elezione per talune cariche hanno il mero scopo di assicurare preventivamente la idoneità dei candidati. I soli Revisori dei Conti, vista la specificità delle loro attribuzioni, possono anche non essere Soci CNR2 ma devono comunque essere in possesso di adeguati requisiti.

Con la perdita della qualifica di Socio si decade parimenti dalle eventuali cariche sociali e cariche onorifiche associative possedute.

Tutte le cariche sociali possono essere ricoperte dai soci che hanno ricevuto l'investitura di Consacrazione alla Croce Normanna, come Cavaliere o come Dama.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni solari, per cui scadono al 31 dicembre di ogni quadriennio; oltre tale limite i titolari delle cariche stesse rimangono in carica per le pratiche di ordinaria amministrazione sino alle nuove elezioni, che debbono avvenire entro il primo quadrimestre dell'anno successivo.

Alle elezioni, da effettuarsi esclusivamente con votazione segreta (escluso quelle dell'Assemblea Costituzionale), partecipano tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui termina il mandato quadriennale conferito alle cariche sociali, desunti dal Libro dei Soci tenuto costantemente aggiornato dalla Presidenza.

Le cariche sociali non sono retribuite.

Su proposta del Presidente, chiunque può assegnare una indennità, a titolo di rimborso spese per l'associazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La Presidenza quindi, per l'espletamento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera volontaria dei propri associati, ai quali potrà corrispondere solamente un concorso alle spese, nella forma e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

TITOLO II SOCI. ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5 - Tutti, indistintamente, possono far parte dell'Associazione, compreso minorenni ai quali si affiancano un genitore, ovvero parente che abbia compiuto il 18esimo anno di età (in qualità di tutore per atti di ordinaria amministrazione), purché ne condividino gli ideali e ne rispettino la storia e le tradizioni.

Art. 6 - I soci si distinguono in:

- a. Soci vitalizi: coloro che abbiano versato un contributo pari almeno a quaranta volte la quota sociale annuale stabilita per i soci ordinari;
- b. Soci ordinari: Coloro che sono soggetti al pagamento della quota sociale annua;
- c. Soci familiari: sono soci ordinari rappresentanti un nucleo di famiglia;
- d. Soci sostenitori: i Soci che paghino una quota sociale annua non inferiore a tre volte quella versata dai soci ordinari;
- e. Soci juniores: i Soci minorenni. Sono soggetti al pagamento della quota sociale annua, con il consenso firmato dal proprio tutore;
- f. Soci temporanei: i Soci frequentatori di attività temporanea nell'occorrenza. Sono soggetti al pagamento della quota sociale annua ridotta in percentuale, nella misura in cui non debbano superare almeno quattro mesi di attività. Sono contemplati anche quegli individui che vogliono sostenere un periodo di prova gratuita non superiore ad un anno.

Tutti i Soci hanno diritto di voto, tranne quelli minorenni e quelli temporanei, e possono versare pagamento annuo dilazionato, in accordo col Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Il Presidente può conferire a coloro che abbiano acquisito altissime o particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione – anche non Soci, – Diplomi e titoli di "CAVALIERE D'ONORE" e "CAVALIERE BENEMERITO" ai Soci, che si siano particolarmente distinti nell'impegno delle cariche sociali od in altre attività a favore dell'Associazione; può anche elargire Diplomi di Partecipazione ai seminari, conferenze e manifestazioni.

Art. 8 - Il Presidente Fondatore, Motu Proprio, possiede l'esclusivo titolo di "CAVALIERE D'ONORE" in qualità di ideatore del "Progetto Associativo".

Art. 9 - Chiunque abbia Precedenti Penali e Carichi pendenti per delitti non colposi militari o comuni o, se Militare, sia stato colpito da gravi provvedimenti disciplinari, non può far parte dell'Associazione.
Ove un Socio venisse condannato penalmente o colpito da grave provvedimento disciplinare, il Presidente vaglierà la proposta di espulsione al Consiglio Direttivo, secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 44, a meno che il Socio si dimetta "sua sponte".

Art. 10 - La domanda di iscrizione viene presentata dall'interessato, utilizzando uno specifico modulo, di norma presso la sede CNR2.

L'accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ove la domanda venga respinta, l'interessato può inoltrare ricorso al Presidente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Art. 11 - È dovere di tutti i Soci:

- ☐ rispettare e far rispettare lo Statuto e tutte le direttive emanate dai competenti organi sociali;
- ☐ collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi che l'Associazione persegue;
- ☐ partecipare, salvo casi di materiale impedimento, alle assemblee ed alle manifestazioni o cortei indetti dall'Associazione. Preferibilmente il socio per un impedimento improvviso, può farsi sostituire da altra persona;
- ☐ versare puntualmente la propria quota associativa annuale, a concreta testimonianza della propria volontà di far parte del sodalizio.

Art. 12 - Tutti i Soci hanno il diritto di:

- ☐ frequentare i locali sociali;
- ☐ godere dei benefici connessi alla loro qualità di Soci;
- ☐ partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa, osservando le modalità previste dallo Statuto e dalle richiamate direttive;
- ☐ chiedere il consiglio e l'assistenza dell'Associazione su questioni connesse con la propria posizione associativa.

Art. 13 - La qualità di Socio si perde per:

- ☐ morte;
- ☐ dimissioni; ☐ morosità;
- ☐ espulsione.

È moroso – e quindi non fa più parte dell'Associazione – il Socio che non abbia versato la quota associativa per due anni solari consecutivi, fatta salva la facoltà del Presidente di valutare l'eventuale sospensione del provvedimento a fronte del contestuale pagamento delle quote arretrate.

TITOLO III

ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - L'Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione "Croce Normanna di Ruggero II" - Palermo è l'Organo di base della vita associativa, al quale il Socio deve fare imprescindibile riferimento. Essa è il fulcro dell'attività associativa, indispensabile strumento di amalgama ed autorevole portavoce delle istanze, delle aspettative e della volontà dei Soci.

La CNR2 si costituisce con atto formale sottoscritto da non meno di cinque Soci dell'Associazione od aspiranti tali.

La CNR2, una volta costituita, iscrive di diritto nei suoi ruoli i Soci, come tali indicati da apposita delibera del Consiglio Direttivo, portata a conoscenza di tutti i Soci. Le Sezioni CNR2 sono autonome, per quanto riguarda la propria vita interna, sia dal punto di vista organizzativo che da quello amministrativo, ma faranno sempre riferimento all'organo Madre (CNR2)

di Palermo) cui esse sono affiliate, per tutte le manifestazioni di qualsiasi natura e che comportino la partecipazione dell'ambiente esterno interassociativo e locale.

La rappresentatività della CNR2 è direttamente proporzionale al numero dei Soci effettivamente iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, come tali riportati nel Libro dei Soci, tenuto aggiornato dal Presidente. In caso di contestazioni fa in ogni circostanza fede l'elenco degli iscritti nel Libro dei Soci.

Art. 15 - Gli organi della CNR2 sono: a. Assemblea dei Soci; b. Presidenza; c. Consiglio Direttivo; d. Consiglio Arbitrale (Collegio dei Proviviri).

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo possono decadere dalla carica prima del compimento del mandato quadriennale per inabilità di durata superiore a quattro mesi, per dimissioni o in seguito ad un eventuale provvedimento disciplinare.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione. Essa è costituita dalla totalità dei Soci iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale e statuisce validamente, impegnando l'universalità dei Soci stessi.

L'Assemblea dei Soci:

a. elegge con votazioni separate il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo, prendendo preventivamente conoscenza dei programmi e delle indicazioni presentate dai candidati;

b. delibera su qualsiasi argomento associativo, entro i limiti e le direttive dello Statuto. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria (d'urgenza); viene convocata dal Presidente, di sua iniziativa o su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione ed almeno tre giorni per quella straordinaria (d'urgenza).

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, l'esame dell'attività svolta e per la discussione e l'approvazione della relazione previsionale di spesa e delle linee d'indirizzo del programma dell'esercizio finanziario successivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata per motivi di particolare importanza e urgenza, per decisione del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di un numero di Soci.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I Soci possono delegare il proprio voto - con delega scritta - ad altro Socio regolarmente iscritto, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con diritto di voto. Nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Le elezioni delle cariche di cui alla lettera a. del presente articolo - come pure quelle relative a tutte le altre cariche sociali - si svolgono con votazione segreta, presso la sede o in altro luogo designato come Seggio Elettorale, utilizzando schede che dovranno essere deposte in un'urna.

LA PRESIDENZA

Art. 17 - La Presidenza è composta dal Presidente, eletto dai tutti i Soci con diritto di voto, e da un Vice Presidente eletto successivamente dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive; eventuale deroga può essere discussa dai membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente vigila sull'esatta applicazione delle norme Statutarie, dirige, coordina e disciplina l'attività artistiche dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo, del quale attua le deliberazioni, deferisce agli Organi competenti i Soci colpevoli di infrazioni allo Statuto ed alle norme associative, ha la firma di qualsiasi atto o documento dell'associazione, della quale è amministratore.

Il Presidente risponde del suo operato all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è tenuto a far mantenere aggiornato l'Albo dei Soci, ove devono figurare nome e cognome dei Soci medesimi, la categoria di Soci a cui appartengono, e le qualifiche. I nominativi in esso contenuti possono essere divulgati all'esterno dell'Associazione solo qualora i diretti interessati abbiano dato il loro esplicito consenso, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme di legge.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario, eventualmente coadiuvato da un altro Socio, è a capo della Segreteria, aggiorna e gestisce il libro di protocollo, l'archivio e ogni atto o documento, come pure i libri dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea. È inoltre responsabile della stesura degli atti ufficiali dell'associazione e svolge tutte le pratiche burocratiche che interessano la CNR2 ed i suoi Soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo operativo dell'associazione, attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e realizza le finalità dell'Associazione attraverso gli atti e le manifestazioni previsti dallo Statuto. Ai Consiglieri il Presidente può attribuire specifici ambiti operativi.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario-Tesoriere, e da due a sei Consiglieri (con incarico speciale), tanto più numerosi quanto maggiore è la consistenza numerica dell'associazione. La sua composizione viene decisa dall'Assemblea dei Soci, tenendo presente che dovrà esserci al massimo un Consigliere ogni dieci Soci e che il Consiglio Direttivo, nel suo complesso, dovrà avere al massimo 10 componenti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato quando ritenuto necessario dal Presidente o dal Vice Presidente che ne faccia le veci. Deve inoltre essere convocato, dal Presidente o dal Vice Presidente che ne faccia le veci, dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo:

- a. delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- b. elegge tra i suoi membri – su indicazione del Presidente – un Vice Presidente;
- c. delibera sulla nomina di un eventuale Presidente Onorario;
- d. designa un Segretario-Tesoriere, scegliendolo tra i Soci ordinari o persone esterne, che possiedano adeguate capacità amministrative, con il compito di tenere la contabilità, di custodire i relativi documenti contabili, il libro di protocollo, il libro degli inventari, quello dei bilanci consuntivi e quello delle relazioni previsionali di spesa, nonché di vigilare sull'esatta applicazione delle norme amministrative, certificare la posizione amministrativa dei Soci, controllare personalmente gli eventuali Soci che abbiano incombenze di carattere economico ed amministrativo nell'associazione; tutto ciò oltre quanto già stabilito dai precedenti articoli. Se il Segretario-Tesoriere designato è una persona esterna, in tale ambito non ha diritto di voto;
- e. delibera sui provvedimenti disciplinari nei casi previsti dal successivo art. 24;
- f. affida, su proposta del Presidente e ove ne ravvisi l'opportunità, incarichi particolari a specifici Soci, fissando chiaramente attribuzioni e limiti di competenza.

Se il Vice Presidente o un membro del Consiglio Direttivo decade, per una qualsiasi ragione, prima del termine del mandato quadriennale, gli subentra il Socio che nelle elezioni abbia riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Il mandato del nuovo componente del Consiglio Direttivo scadrà nella stessa data in cui sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

Se il Presidente decade, per una qualsiasi ragione, prima del termine del mandato quadriennale, dovrà essere convocata, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci, per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Analogha procedura dovrà essere seguita ove venga a decadere anticipatamente, per una qualsiasi ragione, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, provocando la decadenza dell'intero Consiglio.

Il mandato del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo scadrà nella stessa data in cui sarebbe scaduto il mandato dei loro predecessori.

CONSIGLIO ARBITRALE.

Il Consiglio Arbitrale (Collegio dei Proviviri) è l'organo che assume il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci e fra i soci e altre società ed ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche. Esso è composto da tre soci opportunamente eletti. Opera in piena indipendenza e risponde per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità trasmettendo il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

TITOLO IV
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. denaro contante, crediti, titoli vari, sponsor, compensi per attività teatrali, donazioni, prestazioni affini e relative rendite a nome dell'Associazione stessa. Costituiscono il "fondo sociale" e sono gestiti dalla stessa Associazione;
- b. beni immobili comunque pervenuti in proprietà all'Associazione: Comodato d'uso a titolo gratuito od oneroso.

Quindi la Presidenza deve tenere:

- ☐ registro di protocollo;
- ☐ libro degli inventari;
- ☐ registro di prima nota.

Ogni operazione deve risultare da titoli d'incasso e da mandati di pagamento. Poiché l'associazione ha autonomia amministrativa, la contabilità deve figurare nel Bilancio Consuntivo dell'Associazione come conti d'ordine. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; e all'art. 8 comma 1 CTS: "Il Patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"

Art. 20 - La Presidenza provvede al funzionamento interno del proprio Ufficio Segreteria e ad ogni eventuale esigenza con:

- ☐ i versamenti effettuati;
- ☐ i contributi eventualmente erogati a qualsiasi titolo;
- ☐ gli eventuali lasciti, donazioni o elargizioni disposti a favore dell'Associazione;
- ☐ gli eventuali proventi derivanti dal coordinamento e dall'organizzazione delle Attività equestri o di altre attività eventualmente affidate all'Associazione;
- ☐ il ricavo di iniziative legalmente autorizzate quali raduni, manifestazioni sportive, spettacoli e attività sociali in genere.

Art. 21 - L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote sociali vanno versate entro il mese di febbraio, ovvero nell'anno a cui si riferiscono.

La Presidenza di ogni sezione (in caso vi siano presenti articolazioni di territorio), invia inoltre all'organo Madre - con le modalità da quest'ultimo stabilite - un bilancio consuntivo ed una relazione previsionale di spesa riferiti unicamente ai contributi stanziati a favore dell'Associazione.

TITOLO V
DISCIPLINA

Art. 22 - Ove insorgessero controversie di natura associativa tra i Soci o tra questi e l'Associazione ai vari livelli, è dovere morale di ogni Socio astenersi dall'adire la Magistratura ordinaria o altro Organo esterno all'Associazione prima di aver sottoposto la controversia ai competenti Organi associativi, secondo il disposto dei successivi artt 23, 24, 25 e 26. La eventuale deprecabile inosservanza di tale dovere morale e sociale comporta automaticamente l'espulsione del Socio inadempiente dall'Associazione.

Art. 23 - Sono sottoposti a provvedimenti disciplinari i Soci che:

- a. violino lo Statuto e le direttive emanate dai competenti Organi sociali;
- b. si comportino nella vita pubblica o privata in maniera non conforme al retto vivere civile e non consona alle tradizioni.

Art. 24 - I provvedimenti disciplinari da applicare ai Soci sono:

- a. richiamo verbale del Presidente;
- b. richiamo verbale del Presidente alla presenza del Consiglio Direttivo;

c. censura scritta;

d. censura solenne, da portare a conoscenza dei Soci mediante affissione all'albo della sede per 30 giorni;

e. sospensione fino ad un anno da ogni forma di vita associativa e da tutti i diritti di Socio, ivi compreso il diritto di voto, da portare a conoscenza dei Soci;

f. espulsione dall'Associazione, da portare a conoscenza di tutti i Soci.

Art. 25 - Le decisioni sui provvedimenti disciplinari sono di competenza: del Consiglio Direttivo per i provvedimenti a carico dei Soci, con esclusione di quelli che rivestono cariche sociali, di cui alle lettere a., b. e c. del precedente art. 24;

Art. 26 - Contro le decisioni disciplinari è ammesso reclamo gerarchico personale da parte del Socio interessato. Il reclamo deve essere inoltrato, entro e non oltre i trenta giorni dalla data in cui il provvedimento viene comunicato al Socio interessato:

al Consiglio Direttivo contro le decisioni del Presidente;

TITOLO VI

INSEGNE. RADUNI. COSTUMI D'EPOCA.

INSEGNE Art. 27 - Lo Stendardo, massimo simbolo dell'Associazione:

Deve essere sempre esposto ed in testa ai raduni ovvero ai cortei storici.

Esso rappresenta, nel suo fronte, il logo ed il motto dell'associazione e nel suo retro verrà indicata la dicitura: Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione "Croce Normanna di Ruggero II" - Palermo (per la sezione Madre, ed il comune di appartenenza per le altre sezioni). Aspetto dello stendardo:



18

Am

Logo Stendardo

RADUNI (CORTEI) Art. 28 - I Raduni (ovvero cortei o manifestazioni culturali) possono essere di varia natura, nella fattispecie ambientate nel periodo medievale e per quello che riguarda la vita di corte Normanna e di Ruggero II. Devono tenersi, in linea di massima, in località significative per il periodo medievale e della vita di Ruggero II e del valore storico-culturale, scelte preferibilmente tra quelle del patrimonio UNESCO e possibilmente in date che abbiano un particolare significato, od il fine settimana, per consentire ai lavoratori l'esercizio delle proprie funzioni professionali. Gli organi competenti, quali la soprintendenza BB. CC. e simili, stabiliscono località e data di svolgimento dei Raduni, mentre al Presidente compete l'organizzazione, la direzione artistica e la disciplina dell'attività, attraverso un Comitato Organizzatore da lui nominato.

COSTUMI, VESTITI, ATTREZZI, ARMI (innocue) E DISTINTIVO SOCIALE Art. 29 - I Soci sono invitati ad intervenire a tutte le manifestazioni a carattere ufficiale indossando costumi medievali caratterizzanti la peculiarità di ogni singolo personaggio cui fanno riferimento – e di conseguenza impersonificare il medesimo personaggio storico. I Soci – quando “in borghese” – sono autorizzati a portare all'occhiello della giacca ovvero del vestito il distintivo sociale o altro segno identificativo (quale ad esempio il proprio portatessera trasparente assicurato al collo). In ogni altra circostanza attinente la vita associativa è gradito che i Soci indossino un vestito sobrio.

Art. 30 - I costumi medievali, vestiti, attrezzi ed innocue repliche/riproduzioni di armi bianche possono essere distinti in:

- a. Costumi personali – ossia costumi acquistati, ovvero cuciti, di proprietà della stessa persona che li indossa, oppure presi in affitto. È chiaro, ogni socio può fare la scelta di creare o prendere in affitto con il solo contributo personale vestiti, attrezzi ed armi nel numero, misura, valore a scelta personale, senza però esulare dai modelli standard medievali e di uso siciliano dell'epoca;
- b. Costumi dell'associazione – ossia costumi acquistati, ovvero cuciti, di proprietà dell'associazione che possono essere temporaneamente affidati od usati al singolo Socio che non ne possiede. Fanno parte dei costumi dell'associazione tutti quei vestiti, attrezzi ed armi (innocue repliche/riproduzioni), che taluni soci hanno costruito con le proprie mani, affidandoli come contributo personale, alla stessa associazione, comprese le cotte di maglia, loriche e camagli.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E REGOLAMENTARI

Art. 31 - Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria del Consiglio dei Soci del 27/01/2022 è riconosciuto ed adottato con atto costitutivo.

MODIFICHE DELLO STATUTO Art. 32 - Il presente Statuto può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo con parere favorevole del Consiglio dei Soci. Le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti con diritto di voto.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE Art. 33 - In caso di scioglimento dell'Associazione, L'Art. 9 CTS stabilisce l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO Art. 34 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge e ai principi generali del diritto.

FINE